



CONCLUSO IL CONTRATTO INTEGRATIVO SULLA MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE

Ieri 22 ottobre 2003 la delegazione trattante per la decentrata ha finalmente stipulato presso l'Agenzia il contratto integrativo sulla maggiorazione dell'indennità di posizione.

Con questo accordo integrativo si dà ulteriore completamento al quadro ordinamentale instaurato con la riforma del 1997 e si concretizza un importante istituto economico introdotto dal CCNL del 16 maggio 2001.

L'accordo prevede la possibilità per gli enti di corrispondere al Segretario una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento fino ad un massimo del 50% della stessa nei Comuni superiori a 3.000 abitanti e fino ad un massimo del 30% nei Comuni inferiori a 3.000 abitanti.

Le condizioni di carattere oggettivo e soggettivo per il dimensionamento del beneficio economico sono quelle a suo tempo proposte dall'UNIONE e sono riassunte nella tabella allegata all'accordo decentrato.

L'accordo fa salvi i provvedimenti eventualmente già adottati e le Amministrazioni sono tenute a darvi esecuzione utilizzando le risorse eventualmente già individuate.

L'erogazione di detta maggiorazione è stata riferita alla facoltà di ogni singolo Ente e si calcola sulla retribuzione di posizione "in godimento", comprensiva pertanto dell'eventuale "galleggiamento" e dell'aumento nel caso di titolarità di convenzione.

Il beneficio economico decorre dalla data di stipulazione dell'accordo decentrato, fatti salvi – come già detto- i provvedimenti già adottati.

Infine con lo stesso contratto integrativo la delegazione trattante ha definito il trattamento economico spettante al Segretario titolare di sede nei casi di reggenza o supplenza di altre sedi a scavalco: è stata attuata al riguardo una forte disincentivazione economica per una maggiore tutela dei Segretari in disponibilità cui vanno conferiti per legge tali incarichi; l'accordo prevede infatti dei limiti temporali molto stretti per le reggenze e per le supplenze conferite a Segretari titolari di sede e il compenso economico viene limitato all'8% (ragguagliato al periodo) della retribuzione complessiva di cui all'articolo 37 comma 1 lett. da a) ad e) (cioè quella su cui si calcola l'indennità di convenzione).

L'ESECUTIVO NAZIONALE

All.

[Testo del contratto integrativo](#)